

Delibera n. 28/2016

Attuazione delibera n. 96/2015 – Differimento di termini e altre misure.

L’Autorità, nella sua riunione dell’ 8 marzo 2016

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- VISTA** la delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, recante “Criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria”;
- VISTE** le misure di regolazione di cui all’allegato 1 alla citata delibera n. 96/2015, e in particolare:
- la Misura 58 (“Disposizioni sull’entrata in vigore del nuovo sistema di imposizione dei canoni”) che stabilisce, tra l’altro, le modalità transitorie di regolazione economica per il primo periodo tariffario 2016-2021, indicando alla lettera c) il 12 marzo 2016 come termine per la presentazione all’Autorità, da parte del Gestore dell’Infrastruttura, del nuovo sistema tariffario 2016-2021;
 - la Misura 41 (“Obblighi di trasparenza e termini di preavviso per variazione dei corrispettivi”) che prescrive, al primo punto dell’ultimo periodo, al Gestore dell’Infrastruttura di presentare entro il 12 marzo 2016 il nuovo sistema di corrispettivi per il periodo 2017-2021 relativi ai servizi diversi dal Pacchetto Minimo di Accesso;
 - la Misura 8 (“Modello regolatorio: tariffa media unitaria”) che prevede, tra l’altro, che il Gestore dell’Infrastruttura deve provvedere, a seguito di una opportuna consultazione delle Imprese Ferroviarie (IF), a definire la previsione delle unità di traffico fino all’ultimo anno del periodo tariffario;
 - la Misura 32 (“Strumenti di verifica”) che, per consentire all’Autorità la possibilità di verifica e controllo dell’applicazione delle nuove tariffe, impone al Gestore dell’Infrastruttura di predisporre, entro la data di presentazione della proposta tariffaria, un apposito modello di simulazione, le cui specifiche funzionali devono essere preventivamente sottoposte all’approvazione dell’Autorità medesima con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine

per la presentazione della proposta tariffaria, in modo da permettere la valutazione d'impatto dell'applicazione del nuovo sistema di pedaggio;

- la Misura 20 (“Costi di capitale: il WACC per la remunerazione del Capitale Investito Netto”) che in fase di prima applicazione assume l'aliquota legale per la definizione del WACC pre tax;

VISTA la nota del 11 febbraio 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 965/2016, con cui Rete ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI), in applicazione della citata Misura 32, ha trasmesso all'Autorità le specifiche funzionali del modello di simulazione;

DATO ATTO che l'Autorità, con nota prot. 1107/2016 del 18 febbraio 2016, ha convocato RFI in audizione, in data 23 febbraio 2016, allo scopo di svolgere le necessarie attività di approfondimento, in relazione alla verifica delle informazioni trasmesse;

RILEVATO che, come risulta dal verbale sottoscritto in esito a tale audizione, gli Uffici dell'Autorità hanno richiesto a RFI, tra l'altro, di integrare entro la data del 2 marzo 2016 le specifiche funzionali con:

- un modello per la dimostrazione dell'applicazione dei criteri di costruzione dei costi totali efficienti e dei costi diretti sulla base della contabilità regolatoria all'anno base, comprensiva di *opex* e *capex*, nel rispetto delle misure di cui ai Capi II e III della delibera n. 96/2015;
- un modello per la dimostrazione dell'applicazione dei criteri di evoluzione nel tempo delle voci di costo rilevanti, sulla base delle stime di traffico formulate dal Gestore dell'Infrastruttura, sempre nel rispetto delle misure di cui ai Capi II e III della delibera n. 96/2015;

VISTA la nota del 2 marzo 2016, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 1449/2016, con cui RFI ha trasmesso gli elementi integrativi richiesti;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'attività di verifica prevista dalla misura 32, risulta necessario richiedere a RFI ulteriori elementi informativi, per meglio definire i costi operativi ammissibili, la loro dinamica di evoluzione nel periodo regolatorio, la composizione del capitale investito netto nonché il relativo tasso di remunerazione;

ATTESA di conseguenza la necessità di differire il termine del 12 marzo, attualmente previsto sia dalla Misura 58 lettera c) che dalla Misura 41, ultimo periodo, primo punto, in quanto non più rispondente alle sopravvenute esigenze di verifica di cui alla misura 32, anche tenuto conto dell'esigenza di RFI di procedere alla consultazione delle IF di cui alla Misura 8 sopra citata;

RITENUTO al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, di precisare che, nei prospetti di contabilità regolatoria SC1 e RC1 allegati alla delibera n. 96/2015, il termine

“capitale impiegato”, laddove presente, deve intendersi quale “capitale investito”;

RITENUTO altresì di adottare, nell’ambito del calcolo della remunerazione del capitale investito di cui alla lettera d) della Misura 20 e tenuto conto delle valutazioni specifiche in proposito presentate da RFI all’interno della documentazione trasmessa lo scorso 2 marzo, l’aliquota fiscale effettiva, in luogo dell’aliquota legale;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, sono differiti al 22 aprile 2016 i termini di cui alla Misura 58 lettera c) e alla Misura 41, ultimo periodo, primo punto, approvate con delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015;
2. nei prospetti di contabilità regolatoria SC1 e RC1, contenuti nell’allegato 1 alla delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, il termine “capitale impiegato”, laddove presente, deve intendersi quale “capitale investito”;
3. per la determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito, è adottata l’aliquota fiscale effettiva, in luogo dell’aliquota legale.

Torino, 8 marzo 2016

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi